



24 SET. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **24 settembre** alle ore **16.00**, presso il **Salone del Senato Accademico**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0053822 del 19.09.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i **consiglieri**: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA
214/13

PERSONALE
5/7



24 SET. 2013

Consiglio di
Amministrazione

Area Risorse Umane
Settore Concorsi Personale Docente

Il Capo Settore

Dott.ssa Annarita Della Gatta

Chief

Area Risorse Umane

Settore Concorsi Personale Docente

Il Capo Settore

Dott.ssa Annarita Della Gatta

Chief



..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 214/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università;**
- **Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore;**
- **Visto il Decreto Legislativo n. 49/12, in particolare l'art. 5, comma 5 e l'art. 7, comma 2;**
- **Vista la nota MIUR del 5.04.2013, prot. n. 8312;**
- **Visto il verbale della seduta del 17.09.2013 del Collegio dei Sindaci;**
- **Vista la bozza di convenzione tra la Fondazione Roma e la Facoltà di Farmacia e Medicina;**
- **Presenti 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Pasinelli, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di approvare la Convenzione tra la Facoltà di Farmacia e Medicina e la Fondazione Roma per l'attivazione di una procedura di reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per l'esecuzione del seguente progetto di ricerca: "A Proteomics Core Facility at the Sapienza University of Rome".

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

Convenzione

tra

la **"FONDAZIONE ROMA"**, con sede in Roma, Via Marco Minghetti n. 17, iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo al n. 79/2000, codice fiscale 00813700580, rappresentata dal Rag. Franco Parasassi, nato a Frascati (RM) il 26 aprile 1962, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Roma ove sopra, autorizzato alla stipula del presente atto giuste deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma del 24 luglio 2012,

di seguito indicata come **"Fondazione"**;

e

FACOLTA' DI FARMACIA E MEDICINA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, con sede in Roma, Viale Regina Elena, 324, codice fiscale 80209930587 e Partita Iva 02133771002, rappresentata dal Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15/09/1956 e domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene nella sua qualità di Preside della "Facoltà" di Farmacia e Medicina dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, giusta deliberazione della Giunta di "Facoltà" del 24 settembre 2012.

di seguito indicata come **"Facoltà"**.

Premesso:

- a) che la "Fondazione", soggetto preposto all'organizzazione delle libertà sociali, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, in via principale nel settore, tra gli altri, della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) che la "Facoltà" ha tra le sue finalità quella di coordinare, razionalizzare e monitorare le attività didattiche, nonché di monitorare le attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di valutazione di Ateneo. E' inoltre preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica, nonché la gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti;
- c) che con comunicazione del 20 Marzo 2012, che si allega alla presente Convenzione sotto la lettera A), il Prof. Eugenio Gaudio, Preside della "Facoltà" di Farmacia e Medicina dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha presentato alle


FONDAZIONE ROMA
IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO PARASASSI

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Facoltà di Farmacia e Medicina
PRESIDENZA
Viale Regina Elena, 324 - 00161 Roma
C.F. 80209930587 P.I. 02133771002

- “Fondazione” il progetto denominato “A Proteomics Core Facility at the Sapienza University of Rome” (di seguito per brevità “Progetto”), finalizzato alla creazione di un laboratorio di proteomica, mediante l’acquisto delle attrezzature necessarie e l’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, richiedendo alla “Fondazione” un contributo di Euro 1.197.128,00 (unmilionecentonovantasettemilacentoventotto/00), di cui Euro 147.816,00 (centoquarantasettemilaottocentosedici/00) per il contratto di ricerca triennale;
- d) che la “Facoltà” al fine di realizzare il “Progetto” si è impegnata a mettere a disposizione **due tecnici di laboratorio**;
- e) che la “Fondazione”, dopo aver fatto valutare il “Progetto” da professionisti esperti nel settore, con delibera del 24 luglio 2012 ha assegnato alla “Facoltà” di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, per la realizzazione del “Progetto”, un contributo di Euro 1.197.128,00 (unmilionecentonovantasettemilacentoventotto/00), di cui Euro 147.816,00 (centoquarantasettemilaottocentosedici/00) per il contratto di ricerca triennale;
- f) che la “Facoltà”, con delibera della Giunta di “Facoltà” del 24 settembre 2012, ha accettato il contributo della “Fondazione”; e si è impegnata a garantire la copertura dei costi previsti per i 2 tecnici di cui alla precedente lett. d);
- g) che il “Progetto” prenderà l’avvio al momento della presa di servizio del ricercatore (che dovrà avvenire in ogni caso non oltre il 01/03/2014) ed avrà la durata di 3 anni.

Tutto ciò premesso, con la presente Convenzione redatta in duplice originale ed a valere ad ogni effetto di legge tra le Parti come sopra individuate,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse e l’allegato formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni precedente intesa verbale e/o scritta che deve, pertanto, intendersi risolta e per l’effetto inefficace e comunque non vincolante.

Art. 2

La “Fondazione”, con la presente Convenzione, mette a disposizione della “Facoltà” un contributo fino alla somma massima di Euro 1.197.128,00 (unmilionecentonovantasettemilacentoventotto/00), per la realizzazione del “Progetto”.

La "Fondazione" provvederà ad erogare il suddetto contributo mediante bonifico bancario sul c/c identificato con codice IBAN IT 60 Y 02008 05227 000101179353, intestato a U.S.R. FARMACIA E MEDICINA acceso presso Agenzia UNICREDIT RM UNIVERSITA' LA SAPIENZA con le seguenti modalità:

1) fino ad un massimo di Euro 1.049.312,00 (un milione zero quaranta novemila trecentododici/00), a copertura delle spese sostenute per l'acquisto delle apparecchiature elencate nel "Progetto", di cui all'allegato A), previa trasmissione alla "Fondazione" di copia degli ordini di acquisto delle stesse, in più soluzioni a ricezione di:

- a) copia dei giustificativi di spesa della/e attrezzatura/e acquistata/e, i cui giustificativi di pagamento dovranno essere trasmessi alla "Fondazione" entro 30 giorni dall'erogazione e comunque prima dell'erogazione della tranne successiva;
- b) copia dei documenti di trasporto della/e apparecchiatura/e acquistata/e;
- c) copia dei verbali di collaudo della/e attrezzatura/e acquistata/e.

L'ultima tranne di pagamento è subordinata alla ricezione, oltre della documentazione di cui alle precedenti lett. a), b) e c), della documentazione fotografica attestante l'allestimento del laboratorio e l'adempimento degli obblighi di cui all'Art. 5, lett. c);

2) Euro 147.816,00 (centoquarantasettemilaottocentosedici/00), per sostenere n. 1 contratto di ricerca triennale, da erogarsi prima della presa di servizio del ricercatore, alla ricezione della graduatoria definitiva del concorso bandito per la copertura di detta posizione.

Il Bando per la selezione del ricercatore a tempo determinato ed il conseguente contratto sarà gestito, a norma del vigente Regolamento dell'Ateneo per il Reclutamento di ricercatori a tempo determinato, dal Dipartimento di Medicina Clinica, cui afferisce il prof. Massimo Fiorilli, Co-Responsabile scientifico del progetto.

La "Facoltà" trasmetterà immediatamente il contributo della "Fondazione" a detto Dipartimento per la stipula del contratto.

Ad avvenuta erogazione e conseguente stipula del contratto la "Facoltà" trasmetterà alla "Fondazione" copia del contratto di assunzione del ricercatore.



La somma pari ad un ulteriore 5% del costo, chiesta dall'Università La Sapienza a copertura di eventuali incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali sarà a carico della "Facoltà".

La "Facoltà" si impegna, nel caso di recesso del ricercatore prima della scadenza per qualsiasi motivo, a restituire alla Fondazione la quota parte del contributo residua alla data di recesso.

Alla scadenza del primo anno di servizio del ricercatore la "Facoltà" trasmetterà :

- copia dei giustificativi di spesa e di pagamento sostenuti per il primo anno del contratto di ricerca;
- copia cartacea e via e-mail al seguente indirizzo progetti@fondazioneroma.it del rendiconto scientifico dell'attività svolta nel laboratorio di "Proteomica", con specifico riferimento alla linee di ricerca indicate nel "Progetto" in lingua inglese, corredata da copie di eventuali pubblicazioni realizzate nell'anno di riferimento;
- breve relazione a carattere divulgativo sulla attività svolta nel laboratorio di "Proteomica" in lingua italiana;

Alla scadenza del secondo anno di servizio del ricercatore la "Facoltà" trasmetterà :

- copia dei giustificativi di spesa e di pagamento sostenuti per il secondo anno del contratto di ricerca;
- copia cartacea e via e-mail al seguente indirizzo progetti@fondazioneroma.it del rendiconto scientifico dell'attività svolta nel laboratorio di "Proteomica", con specifico riferimento alla linee di ricerca indicate nel "Progetto" in lingua inglese, corredata da copie di eventuali pubblicazioni realizzate nell'anno di riferimento;
- breve relazione a carattere divulgativo sulla attività svolta nel laboratorio di "Proteomica" in lingua italiana.

La "Facoltà" si impegna a trasmettere alla "Fondazione" entro 60 giorni dalla conclusione del "Progetto", pena il diritto della "Fondazione" a richiedere la restituzione dell'importo di euro 147.816,00 (centoquarantasettemilaottocentosedici/00), la seguente documentazione:

- copia dei giustificativi di spesa e di pagamento sostenuti per il terzo anno del contratto di ricerca;
- copia cartacea e via e-mail al seguente indirizzo progetti@fondazioneroma.it del rendiconto scientifico dell'attività svolta nel laboratorio di "Proteomica", con specifico riferimento alla linee di ricerca indicate nel "Progetto" in lingua inglese, corredata da copie di eventuali pubblicazioni realizzate nell'anno di riferimento;
- breve relazione a carattere divulgativo sulla attività svolta nel laboratorio di "Proteomica" in lingua italiana;
- eventuale documentazione fotografica e/o audiovisiva;
- documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'Art. 5, lett. b), d) e e);
- eventuale rassegna stampa.

Eventuali somme anticipate dalla "Fondazione" e non rendicontate saranno defalcate dal pagamento immediatamente successivo.

La Fondazione si riserva il diritto di sottoporre ad approvazione i rendiconti scientifici e finanziari del "Progetto".

La "Fondazione", per la valutazione scientifica, si avvarrà di esperti del settore di riconosciuto prestigio internazionale.

Si precisa, infine, che l'erogazione del contributo della "Fondazione", pari al massimo ad Euro 1.197.128,00 (unmilionecentonovantasettemilacentoventotto/00), è subordinata alla integrale realizzazione del "Progetto".

Art. 3

La "Facoltà" dichiara che, a fronte del contributo di Euro 1.197.128,00 (unmilionecentonovantasettemilacentoventotto/00) concessole dalla "Fondazione" per la realizzazione del "Progetto", di cui all'allegato A), non ha ottenuto, né richiesto, né richiederà in futuro altri contributi pubblici o privati.

La "Facoltà" è l'unica responsabile della conduzione del "Progetto", restando inteso che l'impegno della "Fondazione" è limitato all'erogazione del contributo di cui al precedente

Art. 2.

La "Fondazione" viene, pertanto, sin d'ora sollevata da qualsivoglia responsabilità, presente e futura, soggettiva ed oggettiva, diretta ed indiretta, relativa alla gestione del "Progetto", alla gestione del rapporto di lavoro con il personale coinvolto nella sua realizzazione, sia interno che esterno alla "Facoltà", ed all'utilizzo delle apparecchiature in dotazione.

La "Facoltà" garantisce che le apparecchiature utilizzate per la realizzazione del "Progetto" sono in tutto rispondenti alla normativa vigente in materia di antinquinamento, antinfortunistica, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento sia alla normativa nazionale che comunitaria.

La "Facoltà" assicura e garantisce che l'intera attività necessaria alla realizzazione del "Progetto" sostenuto dalla "Fondazione" attraverso la presente Convenzione è coperta da responsabilità civile e professionale mediante idoneo contratto di assicurazione.

La "Facoltà" dichiara e garantisce alla "Fondazione" che non stipulerà contratti od accordi che possano essere in contrasto o, comunque, pregiudizievoli degli intenti e delle clausole della presente Convenzione e si impegna, in tal senso, ad indennizzare la "Fondazione" sollevandola da ogni responsabilità al riguardo, di qualsiasi somma che fosse obbligata a pagare in conseguenza di qualsivoglia contestazione, violazione o pregiudizio.

Art. 4

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità per cui è stato assegnato e dovrà essere integralmente rendicontato alla "Fondazione" entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione del "Progetto", pena la decadenza dello stesso.

La "Fondazione" si riserva, comunque, la "Facoltà" di effettuare sopralluoghi direttamente, o per il tramite di suoi incaricati, per verificare l'andamento dell'attività oggetto dell'intervento, anche al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle proprie risorse e l'efficacia delle iniziative cui le stesse vengono destinate.

La "Fondazione" si riserva di incaricare una società di revisione o, in alternativa, un professionista iscritto nel registro dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Giustizia, al fine di verificare il corretto utilizzo dei fondi erogati ai sensi della presente Convenzione.

La "Facoltà" si impegna, su semplice richiesta della "Fondazione", a consentire l'accesso alla società di revisione, o al professionista incaricato, a tutta la documentazione contabile ed amministrativa relativa al "Progetto" ed a consegnare alla "Fondazione", o ai suoi

incaricati, compatibilmente con quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, tutte le notizie e la documentazione utile per l'espletamento delle verifiche di cui al punto precedente.

La "Fondazione" darà, inoltre, incarico a esperti del settore di riconosciuto prestigio internazionale di monitorare il "Progetto" nel corso del suo svolgimento e di valutare ex post i risultati ottenuti.

Art. 5

La "Facoltà" si obbliga:

- a) nel caso di recesso del ricercatore prima della scadenza del contratto di ricerca per qualsiasi motivo, a restituire alla Fondazione la quota parte del contributo, che residua alla data di recesso;
- a) ~~fa restituire le somme ricevute dalla "Fondazione", qualora il "Progetto", non dovesse essere integralmente realizzato per causa alla stessa imputabile;~~
- b) a dare il massimo risalto al ruolo di promozione sociale svolto dalla "Fondazione" nella realizzazione del "Progetto", citando l'intervento della stessa in tutta la produzione scientifica, didattica o comunque di diffusione esterna realizzata utilizzando le attrezzature acquistate nell'ambito del "Progetto"; fornendone, copia alla "Fondazione" in formato elettronico e cartaceo anche successivamente alla conclusione del "Progetto";
- c) ad apporre una targa a ricordo dell'intervento della "Fondazione" nei locali ove le attrezzature acquistate nell'ambito del "Progetto" verranno utilizzate;
- d) a non vendere, cedere, o donare a terzi le attrezzature acquistate mediante il contributo messo a disposizione dalla "Fondazione" per un periodo di almeno 5 anni, senza il preventivo consenso della stessa;
- e) a mantenere le attrezzature acquistate mediante il contributo messo a disposizione della "Fondazione" presso il laboratorio di "Proteomica". Qualora esigenze operative rendano indispensabile trasferire le attrezzature di cui sopra presso altre sedi, facenti comunque capo alla "Facoltà", quest'ultima si impegna a richiedere preventivamente l'assenso della "Fondazione", esplicitandone le motivazioni;
- f) a non utilizzare il logo e la denominazione della "Fondazione", nonché simboli, parole, grafiche o altro collegato o facilmente riconducibile alla "Fondazione" stessa, per altre iniziative promosse e realizzate dalla medesima "Facoltà".

Art. 6

La "Facoltà" dichiara:

- di essere a conoscenza del fatto che, in relazione agli obblighi di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, la "Fondazione" è tenuta all'applicazione di una ritenuta del 4% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;
- di conoscere le sanzioni previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 471 del 1997 a carico del sostituto d'imposta;
- che il contributo da erogare è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale e non sarà utilizzato per altre attività di qualsivoglia natura, anche **commerciale**;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti l'obbligo per la "Fondazione" di applicare la ritenuta del 4% a titolo di acconto ai sensi del D.P.R. n. 600/1973;
- di manlevare la "Fondazione" da ogni responsabilità, onere, spesa, sanzione o comunque perdita economica derivante in maniera diretta o indiretta dalla non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite con riferimento a quanto sopra.

Art. 7

La "Fondazione" eroga il predetto contributo nell'ambito dei propri fini istituzionali allo scopo di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica.

La "Fondazione" e la "Facoltà" concordano che, nell'eventualità in cui nell'ambito del "Progetto" dovesse emergere un qualunque diritto di proprietà intellettuale passibile di sfruttamento economico, il diritto a tale sfruttamento spetterà alla "Fondazione" ed alla "Facoltà" in parti uguali.

I proventi derivanti dal predetto sfruttamento economico saranno devoluti dalla "Facoltà" al sostegno di borse di studio di ricerca in ambito scientifico e dalla "Fondazione" al sostegno di iniziative di utilità sociale rientranti nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Art. 8

La "Fondazione" si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere l'erogazione dei contributi a sostegno del "Progetto", qualora:

- la "Facoltà" si rendesse inadempiente agli impegni assunti con la presente

Convenzione.

- la valutazione del "Progetto" effettuata dagli esperti di cui al precedente Art. 4 non abbia esito positivo, ovvero emerga che il "Progetto" non è stato eseguito a regola d'arte.

La risoluzione della Convenzione opererà di diritto, senza preventiva diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., una volta comunicata alla Parte inadempiente secondo le vigenti disposizioni.

Art. 9

La "Facoltà" si obbliga a porre in atto ogni necessaria misura per prevenire qualsivoglia rischio di conflitto di interessi nei confronti dei componenti degli Organi statutari della "Fondazione", che possa turbare l'imparziale e/o obiettivo compimento dell'accordo. Tali conflitti di interesse potrebbero insorgere quale risultato di un interesse economico, di affinità politiche, di ragioni familiari, o di qualsiasi altro interesse condiviso.

Qualsiasi situazione che rappresenti o possa eventualmente condurre ad un conflitto di interessi durante il compimento dell'accordo deve essere portata all'attenzione della "Fondazione", per scritto e senza ritardo. La "Facoltà" si obbliga ad intraprendere qualsiasi atto necessario per correggere immediatamente la situazione. La "Fondazione" si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere che la "Facoltà" adotti misure integrative, se necessario, entro un determinato periodo di tempo".

Art. 10

La Dott.ssa Serena Ghisalberti viene sin d'ora indicata dalla "Fondazione" quale proprio referente per mantenere i rapporti con il dott. Maurizio Palucci, segretario amministrativo, indicato dalla "Facoltà" quale proprio referente amministrativo e con i proff. Massimo Fiorilli e Vincenzo Barnaba, indicati dalla "Facoltà" quali referenti scientifici del "Progetto".

Art. 11

La "Facoltà", con la sottoscrizione della presente Convenzione, riconosce che le è stata resa verbalmente l'informativa di cui all'art. 13, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, conseguentemente, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati propri e di quelli dei soggetti che collaborano a vario titolo alla realizzazione del "Progetto", con le modalità e finalità di cui alla predetta informativa.

UNIVERSITÀ ROMA "LA SAPIENZA"
FACOLTÀ DI FARMACOLOGIA MEDICINA
PRESIDENTE
Viale Regina Elena, 324 - 00161 Roma
C.F. 80209930587 P.I. 02133771057
IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO PARASSI

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Facoltà di Farmacologia Medica
PRESIDENTE
Viale Regina Elena, 324 - 00161 Roma
C.F. 80209930587 P.I. 02133771057

Art. 12

La "Facoltà" autorizza sin d'ora la "Fondazione" ad utilizzare e riprodurre la documentazione fotografica ed audiovisiva trasmessale nel proprio sito internet e nelle proprie pubblicazioni, sia a carattere istituzionale, che di natura promozionale.

Art. 13

La presente Convenzione è regolata esclusivamente dalla legge italiana. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'efficacia, all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione della presente Convenzione sarà competente sarà sempre competente il Foro di Roma.

Art. 14

Le Parti precisano che eventuali modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione avranno efficacia e potranno essere apportate, previo accordo dei contraenti, esclusivamente con la forma scritta.

Art. 15

Tutte le imposte e tasse, nonché le spese relative e conseguenti alla stipula della Convenzione, nessuna esclusa, compresa la sua registrazione, sono a carico della "Facoltà".

La Convenzione verrà registrata in caso d'uso.

Roma,

23/04/2013

Fondazione Roma
Il Direttore Generale
Franco Berassassi

"Facoltà" di Farmacia e Medicina dell'Università
degli Studi di Roma La Sapienza

Il Presidente
Eugenio Gaudio

